DECISIONE N. 229/88/CECA DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dalla suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. Procedura

(1) Nell'ottobre 1985 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer), a nome dei produttori la cui produzione complessiva rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria del prodotto in oggetto. La denuncia conteneva elementi di prova 91, 99 ; relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al pregiudizio sostanziale da esse derivanti, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, di cui alla sottovoce 73.13 B 1 ex a) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 73.73-17, 19, 21 e 23 ed alle seguenti sottovoci della nomenclatura combinata :

7208 32 10, 30, 51, 59, 91, 99 ; 7208 33 10, 91, 99 ; 7208 34 10, 90 ; 7208 42 10, 30, 51, 59, 91, 99 ; 7208 43 10, 91, 99 ; 7208 44 10, 90 ; 7211 12 10 ; 7211 19 10 ; 7211 22 10 ; 7211 29 10,

originari della Iugoslavia ed ha iniziato un'inchiesta.

(2) Con decisione n. 2767/86/CECA [3] la Commissione ha stabilito l'esistenza del dumping e del pregiudizio derivante calcolando provvisoriamente per ciascuno degli esportatori i margini ponderati medi di dumping nel modo seguente :

— Rudnici i Zelezarna, Skopje : 38 %,

— Metalurski Kombinat, Smederevo : 33 %,

— Zelezarna, Jesenice : 29 %.

Sulla base dei dati in possesso della Commissione all'epoca dell'inchiesta, è stato stabilito che per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping era necessario un dazio antidumping pari a 68 ECU/1 000 kg. Di conseguenza, la Commissione con decisione n. 2767/86/CECA ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originari della Iguoslavia.

(3) Dopo essere stati informati che le risultanze principali dell'inchiesta preliminare sarebbero state confermate dall'inchiesta definitiva, gli esportatori iugoslavi hanno offerto impegni per le loro esportazioni di lamiere, di ferro o di acciaio, nella Comunità.

(4) In base a questi impegni, gli esportatori igusoslavi hanno perseguito una politica dei prezzi e di commercializzazione tale da non causare una disorganizzazione del mercato di questi prodotti e della tradizionale struttura commerciale nella Comunità e da ridurre dette esportazioni in modo da non causare utleriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(5) Previa consultazione del comitato consultivo l'impegno è stato considerato tale da eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping dalla Iugoslavia. Di conseguenza, con decisione n. 86/639/CEE [4] la Commissione ha accettato l'impegno offerto dagli esportatori iugoslavi ed ha concluso l'inchiesta.

B. Mancata osservanza dell'impegno

(6) Nel giugno 1987 la Commissione ha ricevuto delle denunce dall'industria comunitaria nonché dal governo italiano secondo le quali le importazioni iugoslave di lamiere di ferro o di acciaio venivano nuovamente effettuate sul mercato italiano e la struttura commerciale della Comunità, causando

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.
[2] GU n. C 38 del 19. 2. 1986, pag. 3.
[3] GU n. L 254 del 6. 9. 1986, pag. 18.
[4] GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 84.

quindi un pregiudizio all'industria comunitaria. Dato che la denuncia era corredata di dati statistici sui quantitativi e i prezzi, la Commissione ha ingiunto agli esportatori iugoslavi di rispettare le condizioni dell'impegno e di evitare una concentrazione delle loro esportazioni sul mercato italiano. Benché la Commissione avesse ricevuto assicurazioni soddisfacenti da parte degli esportatori iugoslavi per quanto riguarda l'impegno preso, per cui non ha ritenuto opportuno prendere provvedimenti immediati, le esportazioni verso il mercato italiano sono continuate superando la tradizionale corrente degli scambi di oltre il 100 % nel settembre 1987. Inoltre, gli esportatori iugoslavi non hanno presentato alla Commissione regolari relazioni dettagliate sulle loro forniture nella Comunità, come stabilito nell'impegno. La Commissione ritiene quindi che l'impegno fosse stato violato e ha dato la possibilità agli esportatori iugoslavi di formulare le loro osservazioni in merito.

C. Riapertura

(7) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto giustificata la riapertura di un'inchiesta.

D. Provvedimenti

(8) Sulla base delle prove disponibili e tenendo conto delle osservazioni formulate dagli esportatori iugoslavi, la Commissione ritiene che sia nell'interesse comunitario revocare l'accettazione degli impegni dati dagli esportatori iugoslavi e di imporre un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio, originarie della Iugoslavia.

E. Aliquota del dazio

(9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 della decisione n. 2177/84/CECA, l'aliquota del dazio dev'essere calcolata sulla base degli elementi di prova raccolti prima dell'accettazione dell'impegno. Dato che fra l'entrata in vigore della decisione n. 2767/86/CECA e l'accettazione dell'impegno in data 23 dicembre 1986 non sono emessi nuovi elementi, con la presente decisione l'aliquota del dazio viene stabilita a 68 ECU/1 000 kg. Si fa riferimento alle decisione n. 2177/84/CECA e 86/639/CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 86/639/CECA è revocata.

Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente laminate a caldo, di spessore di 3 mm o oltre, di cui alla sottovoce 73.13 B I ex a) della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 73 13-17, 19, 21 e 23 ed alle sottovoci seguenti della nomenclatura combinata:

7208 32 10, 30, 51, 59, 91, 99; 7208 33 10, 91, 99; 7208 34 10, 90; 7208 42 10, 30, 51, 59, 91, 99; 7208 43 10, 91, 99; 7208 44 10, 90; 7211 12 10; 7211 19 10; 7211 22 10; 7211 29 10,

originari della Iugoslavia.

2. L'importo del dazio è pari a 68 ECU/1 000 kg.

3. Si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta ad un deposito cauzionale, equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2177/84/CECA, le parti interessate possono rendere note per iscritto le loro osservazioni e chiedere di essere intese dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Salvo restando gli articoli 11, 12 e 14 della decisione n. 2177/84/CECA, la presente decisione verrà applicata per un periodo di quattro mesi sempreché la Commissione non adotti provvedimenti definitivi prima della scadenza di questo periodo.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione